



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI -

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **N. 2 ELICOTTERI**, DA ASSEGNARE QUALE DOTAZIONE DI SERVIZIO AL NUCLEO ELICOTTERI DEL **CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di n. 2 elicotteri bimotore, dotati di allestimento sanitario per il servizio di elisoccorso (HEMS) e rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, da assegnare quale dotazione del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Gli elicotteri ed i loro componenti ed allestimenti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica, con esclusione, quindi, di componenti già utilizzati in manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L'Ente appaltante è la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata CPA.

La ditta aggiudicataria resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia degli elicotteri nel loro complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti da terzi.

La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti gli elicotteri e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di appalto, deve dichiarare espressamente di prestare nei confronti di CPA un servizio "AOG" (Aircraft On Ground) h24 per 365 giorni l'anno, relativamente alla fornitura di tutte le parti di ricambio degli elicotteri forniti (cellula, motori, equipaggiamenti).

Art. 2

NATURA DELL'APPALTO

L'appalto di fornitura viene aggiudicato mediante procedura aperta, esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e dalle "Norme per la partecipazione alla gara " e valutata in base agli elementi ivi specificati.

L'importo totale previsto come base d'asta per l'intera fornitura è pari a Euro 22.700.000,00, al netto degli oneri fiscali.

In quanto trattasi di mera fornitura non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

Art. 3

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Gli elicotteri oggetto della fornitura devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Ciascun elicottero deve quindi essere corredato della prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare alla CPA ai fini dell'accertamento di cui all'art.10.

Gli elicotteri devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme vigenti in materia di aviazione civile (E.N.A.C. – E.A.S.A.- JAA – JAR OPS3 amd. 5) e devono possedere i requisiti tecnico-costruttivi come descritti nei paragrafi successivi, anche con riferimento all'equipaggiamento e alle prestazioni.

La Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo dell'elicottero nella configurazione richiesta, entro i termini di consegna dei mezzi.

Art. 4

GARANZIE E MANUTENZIONI

4.1 Garanzia minima obbligatoria

L'appalto comprende una garanzia minima obbligatoria, per entrambi gli elicotteri e ogni loro parte, contro ogni difetto di materiale e costruttivo, compresi i costi per la manodopera per gli interventi di riparazione, per il seguente periodo minimo: 1.000 ore di volo o i primi 2 anni di utilizzo del singolo elicottero, nel caso del non raggiungimento delle 1.000 ore nel periodo dei 2 anni.

A titolo indicativo, la Ditta assuma a riferimento che ogni mezzo effettua circa 500 ore volo medie annue.

La Ditta, in sede di offerta, può proporre, rispetto alla garanzia minima di cui sopra, l'estensione della stessa, espressa in termini di ore di volo e di anni.

L'estensione offerta della garanzia concorre alla assegnazione dei punteggi ai fini dell'aggiudicazione.

4.2 Parti di ricambio ed attrezzature d'officina

4.2.1 Ricambi e materiale di consumo

L'appalto comprende la fornitura, per ciascuno elicottero, di un lotto di:

- ricambi a sostituzione sistematica e materiali di consumo (es.: filtri, guarnizioni, dadi, olii, ecc.)

I materiali di cui sopra devono garantire la corretta manutenzione programmata al fine delle prescritte ispezioni degli elicotteri e di ogni loro parte, nelle prime 1.000 ore di volo di ciascun elicottero, secondo quanto previsto dai programmi di manutenzione standard.

4.2.2 – Fornitura attrezzature di officina e carrelli elettrici

L'appalto comprende la fornitura, per ciascuno elicottero, di:

- n. 1 set di attrezzature di officina necessarie per l'esecuzione della manutenzione programmata di linea.
- n. 2 carrelli elettrici per la movimentazione a terra degli elicotteri.

4.3 Assistenza manutentiva.

L'appalto comprende l'”**assistenza manutentiva**” per entrambi gli elicotteri per i primi **8 mesi** decorrenti dalla data di consegna del primo mezzo. L'assistenza di cui sopra deve essere regolata da un contratto di manutenzione così come definito dalla normativa ENAC / EASA.

La prestazione richiesta per questo periodo di tempo deve includere l'esecuzione di:

- tutte le attività manutentive (programmate e non programmate sugli elicotteri e su ogni loro parte) ricomprendendo anche l'ispezione giornaliera.

Art. 5

SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate al punto A) (aeromobile) e al punto B) (equipaggiamento) sono obbligatorie e non derogabili.

A) CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE AEROMOBILE

Gli elicotteri devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme vigenti in materia di aviazione civile (E.N.A.C./E.A.S.A./JAA – JAR OPS3 amd. 5); allo stesso modo devono rispondere gli equipaggiamenti e le prestazioni.

Le caratteristiche generali obbligatorie dell'aeromobile comprendono:

A. 1 – GENERALITA'

A. 2 – ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI

A. 3 – CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

A. 4 – PRESTAZIONI

A. 1 – GENERALITA'

Gli elicotteri devono essere dotati di tutti gli equipaggiamenti definiti nella normativa JAR-OPS3 amd. 5 e nella normativa ENAC per operazioni TP – VFR – NVFR – IFR.

Gli elicotteri, i motori, tutti i componenti e tutti gli equipaggiamenti ed accessori devono essere certificati EASA e rispondere a tutte le norme vigenti in materia di aviazione civile al momento della consegna.

Gli elicotteri devono essere consegnati con certificato EASA Form 52.

A. 2 – ACCESSORI ED EQUIPAGGIAMENTI

Ciascun elicottero deve essere fornito con i sotto elencati accessori ed equipaggiamenti:

1. Tergicristallo parabrezza pilota e copilota;

2. Riscaldamento cabina;
3. Portelloni laterali scorrevoli su entrambi i lati per consentire l'imbarco a bordo del ferito/i barellato/i;
4. Insonorizzazione standard;
5. Sistema tagliacavo (Wire Strike Protection System) completo di parti mobili e fisse;
6. pale del rotore principale con verniciatura ad alta visibilità.
7. impianto elettrico per apertura benna antincendio (Bambi Bucket o similari) con relativo comando di apertura lato pilota e copilota;
8. Verricello per recupero persone certificato **Human cargo**, provvisto di tutte le parti mobili e fisse, con portata non inferiore a **270 Kg** e lunghezza utile del cavo non inferiore a **80 metri**, idoneo alle HHO durante il volo traslato.
9. Gancio baricentrico, provvisto di tutte le parti mobili e fisse, per trasporto carico esterno di peso non inferiore a **1.500 Kg** con indicatore di peso in cabina. Le parti mobili del gancio baricentrico sono da intendersi come fornitura **per 1 (uno)** solo elicottero.
10. Equipaggiamento per ricoverare l'elicottero all'esterno e per movimentarlo (barra di traino, ruote da applicare al carrello, blocchi ferma ruote, funi per bloccare le pale del rotore principale ed eventualmente quello di coda, coperture basiche delle prese d'aria, scarichi, pitot, statiche ecc., come fornitura standard di base)
11. Predisposizione galleggianti di emergenza;
12. Sci (parti fisse e mobili);
- 12A-Pattini antiaffondamento se previsti(parti fisse e mobili);
13. Parti fisse faro di ricerca (SX16 o similari);
14. Parti fisse altoparlanti esterni;
15. CV/FDR (compresi tools per download ed analisi dati e ULB);
16. Multi-function Display/Schermi HSI – ADI con tecnologia LCD – EFIS lato pilota e copilota;
17. N° 13 cuffie con tecnologia ANR.;
- 17A – N° 10 cuffie standard
18. GPS integrato con Moving Map (Euronav o equivalente) con possibilità di trasmettere la posizione dell'elicottero alla Centrale Operativa;
19. EGPWS tipo "Honeywell MK XXII" o equivalente con display dedicato, con dimensioni pari ad un minimo di 200 mm x 200 mm;
20. Radar meteo a colori;
21. TCAS 2 (se disponibile) o altrimenti TCAS 1, tipo Honeywell o equivalente;
22. Interfono per equipaggio e passeggeri con possibilità, da parte del pilota di isolare le comunicazioni con i passeggeri lasciando la possibilità di comunicazione tra i passeggeri e possibilità da parte del medico di bordo di comunicare su radio FM in cuffia;
23. Strumentazione IFR completa per impiego IFR single / dual pilot;

24. Autopilota tricanale;
25. Specchi esterni o sistema video per controllo visivo da parte del pilota/copilota dei carichi esterni al gancio baricentrico e/o carichi al verricello;
26. Blocco del ruotino anteriore (se presente);
27. ELT (trasmittente sulle frequenze 121.5 / 243 / 406 Mhz);
28. Predisposizione apparato multi banda tipo FLEXCOMM II;
29. Supporto cartine di navigazione, illuminati, lato pilota e lato copilota;
30. Fari di atterraggio di cui uno retrattile e girevole;
31. Compatibilità NVG;
32. installazione di n° 2 apparati radio VHF/FM banda 70/75-130/170 Mhz comprensivi di antenne (V.V.F. e 118) con chiamate selettive a toni DTMF. Le radio saranno fornite dalla CPA;
33. installazione apparato TETRA comprensivo di antenna operante sulla rete della PAT. L'apparato sarà fornito dalla CPA;
34. Tappeti per zona piloti e passeggeri;
35. Tenda zona piloti / zona passeggeri;
36. Finestrini scorrevoli lato pilota e lato copilota;
37. Sistema parasole per finestrini zona passeggeri (se disponibili);
38. Sedili ad assorbimento di energia per tutti gli occupanti in configurazione HEMS e passeggeri;
39. Sedili piloti regolabili in altezza;
40. Verniciatura esterna con finitura protettiva, personalizzata, a 2 colori, comprensiva di scritte identificative (numerica o alfanumerica), nonché di stemmi adesivi. La personalizzazione deve essere preventivamente concordata con CPA e da questa approvata sulla scorta di bozzetti predisposti dalla Ditta aggiudicataria;
41. Separatore di particelle.

A. 3 – CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

1. Peso massimo al decollo non superiore a 6.400 kg.
2. Dimensioni :
 - Lunghezza massima (fuori tutto) con i rotori in moto non superiore a 1700 centimetri
 - Volume della cabina passeggeri non inferiore a m³ 4,50.
3. Numero posti:
 - in versione passeggeri non inferiore a 10 posti (8 + 2 piloti);
 - in versione HEMS / SAR non inferiore a numero 7 posti:
 - n. 1 pilota,
 - n. 1 tecnico di volo,
 - n. 1 medico,

- n. 1 infermiere,
- n. 1 tecnico di elisoccorso,
- n. 1 barellato,
- n. 1 altro passeggero (ad esempio 2° pilota / parente / barellato).

A. 4 – PRESTAZIONI

1. Gli elicotteri devono garantire prestazioni classe 1 ed essere certificati per operazioni in categoria “A” su elisuperfici libere da ostacoli e su elisuperfici in terrazza (sopraelevate).
2. Gli elicotteri devono garantire un’autonomia, senza riserva, non inferiore ad ore 2,00 alla velocità di 130 KTAS, con il pieno di carburante, al peso operativo di cui al successivo punto A.4. lett. a) e c) (esclusa la lett. b), alla quota di 3000ft, ed condizioni ISA in volo livellato.
3. Gli elicotteri, configurati HEMS, devono fornire le seguenti prestazioni, al “peso operativo” di cui al successivo punto A.4., con tutti gli equipaggiamenti richiesti:
 - velocità di crociera non inferiore a 140 KTAS al livello del mare e fino a 3.000 Ft. in condizioni ISA;
 - prestazioni in classe 1 con possibilità di decollo secondo procedura classe “A” da helipad in terrazza senza drop-down clearance fino a 2.200 piedi (piazza ospedaliera di Cles, più elevata sul territorio provinciale di Trento) al peso operativo di cui al punto A.4. e temperatura 36.3°C (temperatura massima negli ultimi 5 anni – fonte Meteotrentino);
 - altitudine di volo stazionario (HOGE) fuori effetto suolo, alla PMD (Potenza massima di decollo) in assenza di vento, non inferiore a 3.700 metri in condizioni ISA + 20;
 - rateo di salita in ft/min al peso operativo di cui al punto A.4., alla quota di 6000 ft, condizioni ISA: minimo 1000 ft/min.
4. Il “peso operativo” è determinato dal peso dell’elicottero in linea di volo con tutti gli “equipaggiamenti definiti al punto A.2 (ad eccezione di quelli indicati ai punti A.2.10, A.2.12 , A.2.12A e A.2.41 - in riferimento alle sole parti mobili) e al punto B.2 (ad eccezione delle barelle di scorta e delle bombole di scorta), con l’aggiunta di:
 - a) n. 5 persone a bordo: n° 1 pilota, n° 1 tecnico di volo e n° 3 passeggeri. Tutte le 5 persone sono computati come maschi, in base alle JAR-OPS 3 .620 per un totale di 445 kg [1 x 85 + 4 x 90];
 - b) carburante a bordo per un’autonomia oraria totale di 80 minuti (JetA1 peso standard 0,79Kg / l) alla massima velocità di crociera a 3.000 ft condizioni ISA;
 - c) materiali vari sanitari e tecnici per un totale di 100 Kg.

B) CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE DELL’EQUIPAGGIAMENTO

Le caratteristiche generali obbligatorie dell’equipaggiamento comprendono le Pubblicazioni Tecniche e gli Equipaggiamenti Sanitari.

B. 1 – PUBBLICAZIONI TECNICHE

All’atto della consegna, la ditta aggiudicataria deve consegnare un set completo di pubblicazioni tecniche in formato elettronico, in lingua italiana o inglese, necessaria per la

gestione tecnica/manutentiva del Nucleo elicotteri: parte cellula/motori, equipaggiamenti e tutta la componentistica.

La sotto elencata documentazione cellula/motori deve essere fornita anche in formato cartaceo, se disponibile:

- manuali di manutenzione;
- programmi di manutenzione;
- set bollettini tecnici e information letters.

I manuali di volo (uno per ciascun elicottero) devono essere obbligatoriamente forniti anche in formato cartaceo.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire l'aggiornamento gratuito di tutta la documentazione sopra elencata per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di consegna del primo elicottero.

B. 2 – EQUIPAGGIAMENTI SANITARI

Ciascun elicottero deve essere corredato dai seguenti equipaggiamenti sanitari:

1. Versione sanitaria certificata EASA (almeno n. 6 posti + n. 1 barellato convertibile con almeno n. 5 posti + n. 2 barellati); la barella principale deve essere longitudinale ed almeno parzialmente girevole.

La versione sanitaria deve essere comprensiva di :

- n.5 barelle pazienti (n.2 a bordo e n.3 barelle in dotazione come ricambio presso gli ospedali periferici);
- alimentazione elettrica DC (12/24 Volts e 24/28 Volts);
- alimentazione elettrica AC (220/230 Volts);
- sistemi di vincolo e supporto per trasporto termoculla tipo Draeger Airshield mod. Isollette T500 Globetrotter;
- sistemi di vincolo e supporto per stoccaggio presidi e farmaci;
- n. 4 bombole di ossigeno (minimo lt 3 x 150 atm ciascuna), di cui n. 2 a bordo e n. 2 di ricambio, che permettano l'erogazione del gas su due o più pazienti durante il trasporto di n. 2 feriti/pazienti barellati contemporaneamente individualmente.

2. Deve altresì essere garantita la predisposizione e utilizzo per il posizionamento dei seguenti dispositivi medicali, secondo le indicazioni dei responsabili medici, nonché deve essere garantita la compatibilità elettromagnetica con gli apparati di bordo e con il sistema di controllo elettronico dei motori:

- respiratore automatico tipo Vaiman o equivalente;
- aspiratore;
- monitor ECG defibrillatore tipo Schiller Argus-pro o equivalente;
- barelle spinali.

Art. 6

CORSI DI ISTRUZIONE

Premesso che il Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento si compone di:

- n. 11 piloti di cui n. 10 con qualifica di istruttori;
- n. 12 tecnici,

la ditta aggiudicatrice deve garantire la preventiva formazione del personale Piloti e Tecnici del predetto Nucleo Elicotteri, al fine del conseguimento delle necessarie abilitazioni secondo quanto previsto dalle normative EASA – ENAC - JAR .

Resta inteso che tutte le spese per l'addestramento sono ricomprese nel prezzo offerto, con la sola esclusione delle eventuali spese di trasferta.

L'addestramento al volo dei piloti può essere effettuato con l'elicottero fornito e/o con simulatore.

L'elenco dei corsi e del personale che deve partecipare alla formazione è il seguente:

TIPO DI CORSO	N° Partecipanti
N° PILOTI	11
CORSO MANUTENZIONE CELLULA completo, teorico e pratico, per certifying staff categoria B1.3	12
CORSO MOTORE completo, teorico e pratico, per certifying staff categoria B1.3	12
CORSO AVIONICA per certifying staff categoria B2	3
CORSO DI FAMILIARIZZAZIONE CELLULA E MOTORE	3
CORSO NVG (se previsto dai programmi addestrativi della ditta effettuabili entro 36 mesi dalla consegna del secondo elicottero)	4

I corsi devono essere svolti preferibilmente in lingua italiana.

Il materiale didattico e le note informative utilizzate dai formatori della ditta fornitrice devono essere forniti su supporto cartaceo e informatico, preferibilmente in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese e forniti a tutti i corsisti precedentemente all'intervento formativo.

Previa fornitura anticipata di un programma corsi, la formazione dei tecnici e i corsi ground per i piloti possono essere svolti con decorrenza dalla stipula del contratto di appalto di cui al presente capitolato. Le date di effettuazione dei corsi devono essere concordate con la CPA e comunicate da parte della ditta aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione medesima.

Art. 7

IMMATRICOLAZIONE

Gli elicotteri devono essere consegnati provvisti del certificato EASA Form 52.

L'immatricolazione e la richiesta del Certificato di Aeronavigabilità devono essere a cura e spese di CPA.

Art. 8

MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

Gli elicotteri, successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 10, perfettamente funzionanti, collaudati, completi ed allestiti come previsto dagli artt. 3 - 4 - 5 del presente capitolato devono essere consegnati presso la sede del Nucleo elicotteri del Corpo Permanente dei vigili del fuoco di Trento, sita in Trento, via Lidorno 3 (Aeroporto G. Caproni).

La consegna deve essere formalizzata con una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e da un funzionario incaricato dalla CPA, beneficiario dei mezzi.

Con la consegna dei mezzi, la Ditta aggiudicataria deve produrre la lista dettagliata dei "ricambi a sostituzione sistematica e materiale di consumo" di cui all'art. 4.2.1. nonché la lista del "set di attrezzature di officina" e le specifiche tecniche dei "carrelli elettrici" per la movimentazione a terra degli elicotteri, di cui all'art. 4.2.2.

La Ditta, con la consegna dei mezzi, deve inoltre produrre una lista di altre parti di ricambio, diversi da quelli previsti dall'art. 4.2.1, completa del relativo singolo prezzo e da intendersi come scorta minima di magazzino, relativa ai materiali di ricambio ritenuti dalla ditta stessa aventi carattere critico e strategico per garantire la continuità operativa dei mezzi. I prezzi esposti nella predetta lista devono considerarsi vincolanti per la Ditta aggiudicataria fino allo scadere del primo anno decorrente dalla consegna del primo elicottero. La CPA, entro tale scadenza, si riserva la facoltà di acquistare, con contratto separato, in parte o in toto, i ricambi della lista in argomento.

Art. 9

TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA'

La consegna degli elicotteri completi deve avvenire:

- il primo elicottero entro 360 (trecentosessanta) giorni solari consecutivi dalla stipulazione del contratto d'appalto;
- il secondo entro 420 (quattrocentoventi) giorni solari consecutivi dalla stipulazione del contratto.

Qualora intervengano ritardi di consegna degli elicotteri rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penale dell'1 per 1000 (uno per mille) per giorno solare, sul valore dell'importo relativo ai mezzi oggetto della fornitura. La penalità non potrà essere superiore a quella corrispondente ad un ritardo di 90 giorni.

Sono considerate cause di forza maggiore, purché debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, è quella di cui al precedente art. 8, nei tempi massimi di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

Qualora il ritardo di consegna superi i 90 giorni, e comunque nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, CPA si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, anche per il recupero dei danni subiti e delle penali, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento, e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Art. 10

ACCETTAZIONE

La Ditta, prima della consegna degli elicotteri ed in tempo utile per essa (artt. 8 e 9) deve comunicare alla CPA la conclusione dell'allestimento dei mezzi al fine dell'accettazione, di cui al presente articolo. La comunicazione deve pervenire con un

anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l'accettazione da parte della CPA.

Gli elicotteri, ai fini della loro consegna, devono essere verificati ed accettati da CPA, una volta completati, presso lo stabilimento di produzione o di allestimento della ditta aggiudicataria.

L'accettazione consiste nell'accertamento della rispondenza degli elicotteri allestiti alle caratteristiche contrattuali e nella verifica della completezza degli allestimenti al presente capitolato tecnico, da effettuare mediante controllo a terra e in volo, oltre ad ogni accertamento e test di volo che la CPA riterrà utile eseguire.

La CPA, per le attività di accettazione di cui al presente articolo, può avvalersi anche di soggetti terzi specializzati.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese necessarie per l'accettazione, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei mezzi o dei loro sottosistemi durante tale fase.

Il personale tecnico ed ausiliario addetto alla esecuzione delle prove deve essere fornito dalla Ditta.

La verifica e l'accettazione di cui al presente articolo non impegna in alcun modo CPA e non solleva la ditta aggiudicataria dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli elicotteri a quanto prescritto dalla normativa vigente e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

Art. 11

NORME DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA

La Ditta aggiudicataria deve provvedere agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni normative vigenti al momento della consegna.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, gli elicotteri con il relativo allestimento devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto il materiale stesso deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e di logistica.

Art. 12

SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle forniture da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, le forniture o le parti di

esse che intenda subappaltare; l'omessa indicazione non consente il ricorso al subappalto, che non può pertanto essere autorizzato;

b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, producendo la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);
- Contratto di subappalto (in originale o in copia autenticata) con indicazione delle forniture che si intendono subappaltare, con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa destinataria del subappalto.

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

- Se l'impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69 (IVA esclusa): Modello GAP;
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07 (IVA esclusa) certificazione della Camera di Commercio riportante la seguente dicitura "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.", di data non anteriore a 6 mesi ai fini antimafia;
- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio della relativa fornitura dalla stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti inferiori al 2 % dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire forniture in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale, nonché delle forniture affidate in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di fornitura dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di fornitura da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo della fornitura principale fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 13 **CAUZIONE**

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate nel bando e relativi allegati.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della prestazione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 14, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 % (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa

entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di proroga/integrazione del contratto l'appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando e negli altri atti di gara.

Art. 14 **PAGAMENTI**

Il pagamento delle forniture é effettuato mediante l'emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, nel seguente modo:

- a sessanta giorni dall'avvenuta consegna di ciascun velivolo su presentazione, da parte della Ditta, della regolare fattura, sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura.

Ai fini del pagamento, la Ditta deve comunicare, per iscritto, il codice IBAN.

La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 15
PERSONALE – ONERI E OBBLIGHI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

La CPA appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 16
DECADENZA DELL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta della CPA, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
- nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta della CPA, alla sottoscrizione del contratto;
- al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico,

CPA si riserva la facoltà di dichiarare l'aggiudicazione decaduta e di incamerare la cauzione provvisoria.

La decadenza fa sorgere a favore della CPA appaltante il diritto di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria.

Sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla CPA.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

Art. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, CPA può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento o frode del contraente; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione di CPA, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la CPA dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio.

Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla CPA.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 18 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 19, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- b) impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
- c) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- d) interruzione o ingiustificata sospensione della fornitura;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- g) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la CPA dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, CPA non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, CPA accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della CPA il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla CPA. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta aggiudicatrice, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 19
FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Trento.

Art. 20
VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, la CPA può chiedere all'Impresa aggiudicataria il differimento di detto termine.

Art. 21
SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto ad esclusione dell'I.V.A.

Art. 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara d'appalto. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 23
NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

Trento, 13 novembre 2009

IL DIRIGENTE
f.to- ing. Silvio zanetti -